



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 26

Oggetto: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO

L'anno **2024 duemilaventiquattro**, addì **07 sette** del mese di **agosto**, alle ore **15:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale supplente, dottor **CLAUDIO LOCATELLI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Assente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Assente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Assente

Presenti n. 7		Assenti n. 3
---------------	--	--------------

PREVIA illustrazione del presidente;

PREMESSO che:

- con propria deliberazione del 9 aprile 2024 n. 11, il consiglio provinciale ha approvato, quale atto di indirizzo, la manifestazione di interesse della Provincia di Sondrio per lo studio di proposta di costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio del comune di Sondrio;
- nella deliberazione in questione, il consiglio provinciale ha ritenuto meritevole di attenzione l'attività di coprogettazione finora, congiuntamente, svolta da Confartigianato Imprese Sondrio in veste di promotore, dal comune di Sondrio e dalla stessa Provincia di Sondrio. Una coprogettazione meritevole di un ulteriore approfondimento al fine di valutare possibili partecipazioni a progetti di costituzione di Comunità energetiche rinnovabili nel territorio provinciale con particolare riferimento, in questa fase, al territorio comunale di Sondrio;
- nell'occasione, il consiglio provinciale ha, altresì, deliberato di aderire alla fase conoscitiva, autorizzando la propria struttura interna a fornire tutti gli elementi tecnici necessari atti allo scopo, demandando a Confartigianato Imprese Sondrio la redazione, implementata con i contributi del tavolo di confronto, di un apposito studio di fattibilità riservandosi, tuttavia, l'adesione alle successive fasi operative in funzione degli esiti dello studio;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta provinciale di acquisire la documentazione tecnica e amministrativa necessaria al fine di valutare l'eventuale partecipazione della Provincia di Sondrio alla costituenda CER SO.CER in qualità di soggetto promotore e con la qualifica di Prosumer, Confartigianato Imprese Sondrio, con nota del 31 maggio 2024, ha trasmesso alla Provincia di Sondrio i seguenti documenti:

- a) lo studio di fattibilità - Progetto SO.CER;
- b) schema di Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta "Comunità Energetica Rinnovabile SOCER";
- c) bozza di Statuto "Associazione Comunità Energetica Rinnovabile ...";

RILEVATO che per la redazione dello studio di fattibilità, promosso e coordinato da Confartigianato Imprese Sondrio, la stessa ha istituito un Tavolo tecnico, partecipato anche dai referenti del Comune di Sondrio e della Provincia di Sondrio, oltre ai rappresentanti di Secam SpA, Banca Popolare di Sondrio, Stps SpA, Tessuti Sondrio e Iperal SpA. Il Tavolo tecnico si è avvalso del supporto e delle soluzioni tecniche prospettate da due qualificati operatori, quali:

- la Società di ingegneria e progettazione WeProject S.r.l. attiva nella realizzazione di progetti di pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, ovvero costituita da un team capace di offrire al cliente un supporto dinamico e interdisciplinare, fondato su solide basi metodologiche con competenze e professionalità che fa della multidisciplinarietà un valore fondante;
- la Società Acinque Innovazione S.r.l., appartenente al Gruppo Acinque S.p.A., quale Società dedita, fra le altre attività, alla gestione degli interventi, anche di tipo infrastrutturale, di efficientamento energetico. La stessa risulta inoltre in possesso della certificazione UNI CEI 11352 che le permette di offrire ai propri clienti contratti a garanzia di risultato, per l'erogazione di servizi energetici, incluso il finanziamento dell'intervento e l'approvvigionamento dei vettori energetici, quale Energy Service Company (ESCO);

CONSIDERATO che l'obiettivo ottimale, in termini di costi/benefici, di una CER si raggiunge quando l'energia prodotta da fonti rinnovabili viene totalmente autoconsumata dai Consumatori aderenti alla CER stessa. Resta inteso che un Prosumer di energia possa essere anche Consumatore;

VISTO lo studio di fattibilità il quale, sinteticamente, ipotizza, nella situazione più ottimale, l'installazione di impianti fotovoltaici su n. 34 edifici presenti nel territorio comunale di Sondrio di cui:

- n. 11 presso i plessi scolastici e palestre provinciali;
- n. 14 presso plessi scolastici e strutture sportive del comune di Sondrio;
- n. 5 presso strutture di Secam SpA;
- n. 4 presso strutture della Banca Popolare di Sondrio.

Tale configurazione ottimale consentirebbe l'installazione di 2.319 Kw di potenza con una producibilità di 2.415.962 Kwh consentendo un risparmio d'emissioni di CO₂ di 1,18 Mt, in linea con la direttiva europea EED 2023/995;

VISTO che, allo stato attuale, lo studio di fattibilità ipotizza l'adesione alla fase costitutiva della SO.CER di almeno n. 5 soggetti Consumatori/Prosumer in parte pubblici, Provincia di Sondrio e Comune di Sondrio, e in parte privati,

Confartigianato Imprese Sondrio, Unidata srl e Sondrio Progetto Nuoto s.s.d.a. rl, società che gestisce la piscina comunale di Sondrio;

OSSERVATO che, in ordine alla realizzazione temporale del Progetto SO.CER, lo studio di fattibilità prevede tre distinte Fasi di progetto e sviluppo così suddivise:

- **Fase 1: Configurazione attuale:** realizzazione impianti FV solo su coperture di stabili esistenti – *Sostenibilità tecnico/economica senza costi d'investimento da parte del prosumer/produttore; Iniziativa immediata che consente in tempi brevi la gestione degli iter autorizzativi, realizzazione impianti, messa in esercizio ed attivazione CER con Gestione delle attività attraverso un unico partner strutturato ed individuato; Tasso di energia condivisa prossimo alla saturazione;*
- **Fase 2: Configurazione migliorativa** – Espansione della CER *attraverso la possibilità di realizzare nuovi impianti in assetto di produttori collocati su strutture dedicate (es. pensiline FV su parcheggi);*
- **Fase 3: Configurazione migliorativa ed ottimale** – Ampliamento del n. dei membri della CER al fine di giungere alla saturazione dell'energia condivisa grazie alla presenza di nuovi consumatori;

ACCERTATO che, rispetto ai dati complessi ottimali sopra esposti, l'eventuale apporto fornito dagli 11 plessi provinciali è significativo sia in termini di potenza installabile, 1.154 Kw, sia in termini di producibilità, 1.183 Kwh. Ne deriva, dai dati economici contenuti nello studio di fattibilità, l'ipotesi che la Provincia di Sondrio, nei primi dieci anni, coincidenti con la durata del noleggio operativo o, se autofinanziato, dell'ammortamento dell'investimento, avrà un flusso di cassa positivo di circa € 10.000,00 l'anno. Per gli altri 10 anni, a contratto di noleggio cessato ovvero investimento ammortizzato, il flusso di cassa provinciale è positivamente incrementato a circa € 229.000,00 l'anno, al netto del costo annuo provinciale di circa € 33.000,00 per le spese di manutenzione e gestione amministrativa;

RILEVATO, altresì, che se oltre agli 11 plessi scolastici considerati la Provincia di Sondrio mettesse a disposizione della futura SO.CER anche le superfici del proprio plesso scolastico sito in via C. Besta 3, zona Moncucco, sede della APF Valtellina, si avrebbe un ulteriore incremento sia della potenza installabile che della producibilità. Tale possibilità, tecnicamente fattibile, consentirebbe un significativo autoconsumo da parte della Provincia di Sondrio in quanto, visti i costi sostenuti per l'energia elettrica nel 2023 dagli 11 plessi scolastici più la sede della APF Valtellina, si raggiunge l'importo di circa € 250.000,00 di cui € 43.556,00 imputati a quest'ultima (questo per il fatto di avere le cucine didattiche funzionanti ad induzione);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico autonomo, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità. La comunità riveste un ruolo importante nella sfida energetica anche sotto l'aspetto educativo e culturale circa una crescente sensibilizzare della popolazione verso un uso, individuale e collettivo, più consapevole dell'energia;

VISTI i seguenti documenti:

- a) Bozza Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energetica Rinnovabile SO.CER" ;
 - b) Bozza di Statuto "Associazione Comunità Energetica Rinnovabile (ETS)"
- e ritenuti meritevoli di approvazione;

PRESO ATTO della normativa europea, nazionale e regionale vigente sia in riferimento alla costituzione delle CER, sia in riferimento agli obblighi derivanti che l'Ente si assume in ordine a tale adesione;

RIBADITO, inoltre, che l'obiettivo dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile SO.CER" è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità. L'Associazione promuoverà una partecipazione alla comunità aperta e volontaria e che i membri potranno essere pertanto persone fisiche, enti territoriali, piccole e medie imprese (PMI), a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;

ATTESO che la Provincia di Sondrio in qualità di Prosumer della CER SO.CER, così come individuato nel citato studio di fattibilità, metterà a disposizione le superfici dei propri edifici scolastici, inclusa la sede della APF Valtellina, al fine di realizzare degli impianti CER per la condivisione dell'energia prodotta con i membri della comunità energetica rinnovabile (CER SO.CER);

VALUTATO, pertanto, che è intenzione della Provincia di Sondrio di aderire, in qualità di soggetto fondatore e con la qualifica di Prosumer (produttore/consumatore), alla costituzione dell'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energetica Rinnovabile SO.CER" promossa da Confartigianato Imprese Sondrio alla quale hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire anche i seguenti membri fondatori: Comune di Sondrio, Unidata srl e la Sondrio Progetto Nuoto s.s.d.a. rl;

RITENUTO di riservarsi la facoltà, una volta costituita la CER SO.CER, di adottare in qualità di Prosumer un proprio autonomo piano di lavoro circa i tempi e i plessi scolastici prioritari su cui installare gli impianti fotovoltaici così come individuati nello studio di fattibilità, oltre alla sede della APF Valtellina, nel rispetto di quanto disposto dal decreto CACER e dal successivo regolamento, ovvero di riservarsi la facoltà di finanziare direttamente tali interventi;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Pedrin Alessand: premette che con il discorso delle Comunità Energetiche Rinnovabili è perfettamente d'accordo visto che anche in alta valle hanno partecipato al bando di Regione Lombardia per le CER e anche il suo Comune (Valdisotto) è stato ammesso. A tal proposito, però, stanno facendo delle valutazioni più approfondite per quanto riguarda la natura giuridica. Trattandosi di associazione non riconosciuta occorre fare attenzione al fatto che il patrimonio di ogni singolo socio potrebbe essere aggredito in caso di imprevisti, qualora il patrimonio della CER dovesse diventare insufficiente. Essendo, appunto, associazione non riconosciuta ogni socio risponde con il proprio patrimonio.

Con i loro tecnici stanno verificando di inserire nello statuto un punto in cui si sottolinea che la CER non può fare nessun tipo di investimento, ma che sono solo i Prosumer che fanno gli investimenti. Questa è una tutela che viene fatta a vantaggio dell'ente pubblico, affinché non venga aggredito il patrimonio.

Per il resto la sua condivisione sull'argomento è totale.

Presidente: ringrazia per il contributo e si farà carico affinché questo approfondimento venga fatto dagli uffici preposti. Propone, a questo punto, di votare lo schema con l'annotazione di approfondire, verificare e sollevare da ogni responsabilità o solidarietà in solido della Provincia, rispetto ad azioni che la SO.CER. possa assumere in maniera autonoma e che possano compromettere il patrimonio della Provincia stessa.

La proposta di votazione di questa deliberazione è con l'emendamento suggerito dal consigliere provinciale Alessandro Pedrini.

Sognini Roberta: ringrazia il consigliere per la segnalazione e condivide l'approfondimento. Sottolinea, però, che la Comunità Energetica ha degli organismi dove ci sono i rappresentanti anche della Provincia quindi, entrando in un organismo del genere, occorre anche vigilare e prendere decisioni quando si è nei soggetti preposti.

Trova molto positivo questo progetto e spera sia di stimolo anche in altre realtà. Auspica che gli enti pubblici, visti tutti gli edifici in loro possesso, possano essere un volano per aggregare altri soggetti e fare queste Comunità, dato anche dal fatto che in futuro ci sarà sempre più bisogno di produzione da rinnovabile.

Presidente: condivide che sarà compito dei soci vigilare ma l'annotazione del consigliere Pedrini merita di essere approfondita e, al limite, puntualizzata.

Iacomella Omar: cita la richiesta accolta nei giorni scorsi dalla Regione, in cui sono stati stanziati ulteriori 27 milioni per aprire alle Comunità Energetiche anche ai comuni sopra 5 mila abitanti. Questo significa che, a questo punto, tutti i Comuni della provincia di Sondrio sono coinvolgibili. Sostiene che la Provincia dovrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo non solo di coordinamento, ma anche di coinvolgimento dei comuni stessi affinché possano dotarsi di questo strumento. Preme ricordare che all'interno del discorso della monetizzazione gratuita dell'energia elettrica ci sono diverse risorse stanziare annualmente da Regione e Provincia, attraverso l'accordo quadro di sviluppo territoriale, a quello che è il rimborso integrale dell'energia a favore degli enti. Occorre iniziare ad andare oltre affinché queste risorse non rientrino all'interno del bilancio strutturale di ogni singola amministrazione come entrate correnti da destinare, ma che in realtà abbiano un vincolo di destinazione per quanto riguarda la possibilità di implementazione e realizzazione di strumenti di risparmio energetico. Diversamente si rischia di continuare a elargire risorse a pioggia ai singole enti, non sollecitandoli nella riqualificazione e nell'ammodernamento degli impianti di autoconsumo di energia.

Sarebbe opportuno, nelle future sedi, affrontare quella che è la destinazione di quelle risorse che non devono più rientrare come un benefit esclusivo per l'abbattimento dei costi dell'energia, ma che siano un volano per andare ad incentivare le amministrazioni locali a migliorarsi e soprattutto tendere al risparmio energetico in modo che, in un futuro, queste risorse, una volta liberate dai meri rimborsi, possano trasformarsi in opere, in lavoro ma, soprattutto, in risparmio energetico a tutela dell'ambiente per evitare consumi maggiori di CO2.

Presidente: ringrazia assicurando che il tema è attuale e attenzionato. Si fa carico di tramettere il messaggio al prossimo consiglio e di proporre una delibera di indirizzo che supporti l'azione della presidenza verso questa azione. Innescare meccanismi virtuosi che non solo consentono di risparmiare, ma anche di produrre vantaggi dal punto di vista energetico, è un obiettivo che una provincia come la nostra si deve fissare.

Segretario Generale: chiede che sia precisata l'integrazione proposta dal consigliere Pedrini, suggerendo di inserirla in coda al punto n. 6 del dispositivo.

In accordo con tutti si stabilisce di aggiungere nel punto 6 del dispositivo la seguente frase: *"con particolare riferimento alla proposta di integrare la bozza di statuto prevedendo che la CER non realizzerà direttamente alcun investimento, ma faciliterà i Prosumer nel realizzare i propri investimenti"*.

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 7
- astenuti n. =
- votanti n. 7
- * favorevoli n. 7
- * contrari n. =

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni ambientali, sociali, culturali ed economiche di cui alle premesse, come Provincia di Sondrio alla costituenda CER SO.CER in qualità di soggetto fondatore e con la qualifica di Prosumer, riconoscendo a Confartigianato Imprese Sondrio il ruolo di capofila;
2. di partecipare alla nomina del legale rappresentante della costituenda CER SO. CER;
3. di approvare la bozza dell'Atto Costitutivo di Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "Comunità Energia Rinnovabile SO.CER" di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare la bozza di Statuto "Associazione Comunità Energia Rinnovabile (ETS)" di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di riservarsi la facoltà, una volta costituita la CER SO.CER, di adottare, secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità e dal Decreto CACER nonché dal successivo Regolamento, un proprio autonomo piano di lavoro circa i tempi e i plessi scolastici prioritari su cui installare gli impianti fotovoltaici;
6. di autorizzare il presidente della Provincia di Sondrio a sottoscrivere l'Atto Costitutivo dell'Associazione e lo Statuto della stessa, autorizzando altresì lo stesso ad eventuali modifiche/integrazioni, non sostanziali, che d'intesa con gli altri membri fondatori dovessero essere ritenute opportune per una maggiore chiarezza dei documenti stessi, con particolare riferimento alla proposta di integrare la bozza di statuti prevedendo che la CER non realizzerà direttamente alcun investimento, ma faciliterà i Prosumer nel realizzare i propri investimenti.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 7
- astenuti n. =
- votanti n. 7
- * favorevoli n. 7
- * contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per consentire l'organizzazione delle attività necessarie nei tempi utili per la candidatura dei progetti.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
LOCATELLI CLAUDIO
F.to digitalmente

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(scrittura privata)

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno del mese di, in Sondrio, presso, via sono presenti:

- il Sig., nato a (..)il, domiciliato in (....), via, codice fiscale, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune Sondrio, C.F., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile che aderisce all'associazione in qualità di titolare;

- il Sig. nato a (..) il, domiciliato in, via, codice fiscale, che aderisce all'associazione in qualità di titolare e rappresentante legale sito in - Via

- il Sig. nato a (..) il, domiciliato in, via, codice fiscale, che aderisce all'associazione in qualità di titolare e rappresentante legale sito in - Via

.....

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SOCER"

I comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SOCER", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "SOCER", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in, via, n.

Articolo 2. L'organizzazione e il funzionamento della "SOCER" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. XX (XXX) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge.

Articolo 3. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 4. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria. L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42 bis del decreto-legge 162/19, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020; I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione. La partecipazione all'associazione "SOCER" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati. L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi: a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione; f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica; g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti. Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crown funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa. È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5 Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6 La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "SOCER", nato a (..)il, codice fiscale domiciliato elettivamente in XXX, Via XXX, n. xx, affinché convochi, entro il xxxx, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8 Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 e ss. del Regolamento UE 2016/678 e del Codice Privacy italiano e di prestare il loro consenso al trattamento dei

dati contenuti in quest'atto. Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione

BOLLA

BOZZASTATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore", degli articoli 8-31-32 del D.lgs.199/2021 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE [...]"

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Sondrio. L'Associazione potrà istituire con deliberazione dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione opera nel territorio regionale.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020/R/eel anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- scambiare, all'interno della comunità, l'energia (rinnovabile) prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia (rinnovabile), anche organizzando forme di condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020/R/eel, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti; fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti finali;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (ETS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione si propone di:

- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse e comunque ad ogni altra fonte energetica rinnovabile;
- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;
- promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;
- promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) da combustibili rinnovabili gas metano per ottimizzarne il rendimento energetico;
- promuovere e realizzare strutture, sistemi, metodi per l'immagazzinamento dell'energia;
- promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);
- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili;
- organizzare una o più configurazioni di comunità energetica facenti riferimento alle cabine di distribuzione previste dalle norme.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "Decreto CACER") nonché dalle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi del del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso approvato dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente ("ARERA") con Deliberazione n. 727/2022(R/EEL e s.m.i. (il "TIAD") regole operative emanate dal GSE in data 23 febbraio 2024 (le "Regole Operative GSE"), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti (normativa in evoluzione);
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione

di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Comunità Montana;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

Sono soci dell'associazione l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, gli enti territoriali, le associazioni di categoria tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione sottesa alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione identificata con codice [...], ubicata in [...](medesima cabina secondaria).

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 318/2020/R/eel dell'Autorità di Regolazione Reti e

Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA318/2020/R/eel.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c), DL 162/2019.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto alla data di recesso, nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/202/R/eel), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità;
- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8(otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 – Organo di Amministrazione – Tesoriere

L'Organo di amministrazione è composto da tre membri, eletti dall'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di amministrazione vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

All'Organo di amministrazione spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Articolo 13 - Segretario

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri

provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;

b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;

c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;

f) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 21 – Nomina soggetto referente

Il Presidente, quale soggetto avente la legale rappresentanza dell'Associazione, nominerà e conferirà mandato a un soggetto delegato che assumerà il ruolo di referente della medesima Associazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito, il "Referente"). Il Referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE. Egli sarà anche responsabile del riparto tra gli associati degli incentivi e contributi derivanti dalla partecipazione alla CER.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli associati e indicate al precedente articolo 7 e che sia in possesso delle certificazioni richieste dalla legge.

Ai sensi di quanto previsto dalla Regole Operative il Referente sarà destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per le CER da parte del GSE, nonché sarà il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Inoltre, il Referente, in fase di richiesta di accesso al servizio per la CER, dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 24 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2250 /2024 con oggetto: "ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 31/07/2024

**IL DIRIGENTE
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2250 /2024 con oggetto: "ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 31/07/2024

**IL RAGIONIERE CAPO
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 26 del 07/08/2024

Oggetto: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SO.CER" OPERANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO .

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 14/08/2024

Il funzionario delegato
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente